SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 GIUGNO 1985

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Ordinamento della professione di psicologo» **(317)**, d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

«Ordinamento della professione di psicologo» **(589)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo» **(662)**, d'iniziativa del senatore Grossi e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli in un testo unificato)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
COLOMBO SVEVO *(DC)* 6
CONDORELLI *(DC)* 34
COSTA *(DC)* 28
GROSSI *(PCI)* ..... 7, 10, 11 e *passim*
JERVOLINO RUSSO *(DC) relatore alla Commissione* ..... 3, 7, 8 e *passim*
OSSICINI *(Sin. Ind.)* ..... 3, 6, 7 e *passim*
ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità* .... 2, 5, 7 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 18,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Ordinamento della professione di psicologo» (317), d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

«Ordinamento della professione di psicologo» (589), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo» (662), d'iniziativa del senatore Grossi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge. «Ordinamento della professione di psicologo», di iniziativa dei senatori Ossicini, Vassalli, Volponi, Bompiani, Pinto, Saporito, Sclavi, Gozzini, Napoleoni e Garibaldi; «Ordinamento della professione di psicologo», di iniziativa dei senatori Filetti, Crollalanza, Biglia, Finestra, Franco, Giangregorio, Gradari, La Russa, Marchio, Mitrotti, Moltisanti, Monaco, Pirolo, Pisanò, Pistolese, Pozzo, Rastrelli e Romualdi; «Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo», di iniziativa dei senatori Grossi, Berlinguer, Ricci, Imbriaco, Rossanda, Meriggi, Salvato, Calì, Bellafiore, Ranalli e Botti.

Riprendiamo la discussione sospesa l'11 giugno scorso, prendendo in esame il testo predisposto in sede ristretta, che è stato ampiamente illustrato dalla relatrice Jervolino Russo.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo ha chiesto la parola perchè, compiacendosi del lavoro svolto dal Comitato ristretto, ritiene di dover svolgere rapidamente alcune considerazioni di carattere generale, presentandosi il testo come veramente nuovo rispetto a quello esaminato in precedenza.

In particolare, il Governo ritiene che la definizione della professione delinei un campo eccessivo e che sia troppo generica la formulazione della seconda parte dell'articolo 1 che prevede l'attribuzione alla collettività ed agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia. Con tale formulazione sarebbe possibile addirittura ricomprendere nell'esclusiva competenza dello psicologo anche attività non strettamente psicologiche.

In merito all'articolo 3, riguardante i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutiche, il Governo conviene sulla proposta avanzata, anche se osserva che in passato l'orientamento espresso in proposito dall'amministrazione sanitaria era nel senso di consentire l'attività psicoterapeutica solo ai laureati in medicina e chirurgia.

Quanto al successivo articolo 4, essendo consentito l'esercizio della psicoterapia a coloro che sono in possesso di una specializzazione almeno quadriennale, parrebbe opportuno un esplicito riferimento anche al Ministero della sanità, laddove si parla di decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Di rilievo è il fatto che la vigilanza, nel testo proposto, è demandata al Ministero di grazia e giustizia. Al riguardo, il Governo ritiene che in ogni caso la professione debba rientrare tra quelle sanitarie, stante la particolare attività psicoterapeutica, anche perchè il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 include lo psicologo nei ruoli sanitari.

Inoltre, la recentissima legge n. 207 del 1985, concernente la sanatoria del personale delle USL, all'articolo 14, terzo comma, dispone che gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapeutiche hanno un trattamento giuridico e normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Tale esplicita equiparazione comporta, a giudizio del Governo, che gli psicologi psichiatrici abbiano lo stesso profilo professionale del medico. Si ritengono pertanto non condivisibili non solo l'articolo 31, che prevede la vigilanza, ma anche la maggior parte delle altre norme dell'articolato relative alla costituzione dell'ordine ed alla relativa istituzione dell'albo e parrebbe opportuno che venga formulato un semplice ma esplicito riferimento alla normativa relativa alle professioni sanitarie (richiamando cioè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, che appunto riguarda la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e il decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, riguardante il Regolamento per l'esecuzione del precitato decreto legislativo).

Qualora queste osservazioni fossero condivise, gli articoli da 7 a 32 diventerebbero superflui e dovrebbero essere sostituiti da un unico articolo che contenga il rinvio alla precitata normativa, cioè, appunto al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233.

OSSICINI. Signor Presidente, con tutto il rispetto per l'opinione del Governo, certamente autorevole, la questione è purtroppo superata dal fatto che esiste un'ampia legislazione in tal senso che supera tali richieste. Infatti, se le accettassimo, ci troveremmo nella drammatica situazione di dover sospendere i corsi di laurea in psicologia. Abbiamo fatto un disegno di legge conseguente ad una normativa legislativa.

Ripeto, con il più grande rispetto che posso avere per queste richieste, se le accettassimo, dovremmo praticamente tornare indietro su alcuni punti basilari. Possiamo pertanto considerarle solo come consigli, che certo vanno sempre tenuti presenti. Tuttavia, modificare tale normativa significherebbe non solo vanificare il lavoro svolto ma anche chiedere agli studenti di psicologia di rinunciare a laurearsi. Infatti, conseguono la laurea con certe condizioni, che sono quelle in base alle quali è stato portato a cinque anni il corso di laurea e sono state assegnate determinate caratteristiche.

Non potremmo in alcun modo eliminare questi punti senza rivoluzionare i provvedimenti approvati. Ritengo pertanto che non possiamo che passare all'esame degli articoli.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anch'io ho ascoltato con la massima attenzione e rispetto le osservazioni del Governo che però devo dire sono sostanzialmente superate non solo, come giustamente ha detto il sentore Ossicini, dall'esistenza di un corso di laurea in psicologia, per cui credo che riproporre il problema se lo psicologo sia o

meno un sanitario sia culturalmente del tutto anacronistico, ma anche appunto dall'esistenza di una facoltà, tra l'altro ristrutturata, oltre che di una cultura a livello internazionale.

Tuttavia, vorrei, molto cordialmente, richiamare l'attenzione del Ministero della sanità su una serie di leggi che in sede di relazione ho richiamato (da quelle sui consultori alle varie leggi di riforma; ricordo la legge n. 685 sullla tossicodipendenza e la riforma carceraria), che prevedono espressamente lo psicologo come figura professionale autonoma e certamente non come figura sanitaria.

Inoltre, vorrei anche richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che, pur essendoci – e lo vedremo poi in sede di esame delle singole norme – differenze, anche di notevole entità, rispetto al testo approvato nel corso della VIII legislatura, soprattutto per quanto riguarda la parte dell'ordinistica e la ristrutturazione interna degli ordini, questi problemi erano abbondantemente superati dal testo che il Senato ha approvato appunto nella scorsa legislatura, e fra questi problemi anche quello del controllo dell'ordine attribuito al Ministero di grazia e giustizia.

Al riguardo vorrei fare alcune considerazioni: la prima è che la scelta del Ministero di grazia e giustizia è già stata convalidata dall'Aula di Palazzo Madama nel corso dell'VIII legislatura. La seconda considerazione è che fare riferimento al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233 e considerare quindi superflui gli articoli da 7 a 32, significa negare non solo il lavoro svolto nella scorsa legislatura, ma anche, ad esempio, quanto è stato fatto con taluni provvedimenti riguardanti determinate professioni, e al riguardo ricordo la legge n. 396 del 1967, concernente l'ordinamento della professione di biologo, in cui si opera una scelta completamente diversa da quella proposta dal Ministero e del tutto simile alla nostra, cioè si prevede un ordine e se ne demanda la vigilanza al Ministero di grazia e giustizia, prevedendone, nella legge stessa, tutta la ristrutturazione.

Vorrei, poi, richiamare l'attenzione del Governo su un altro punto. Capisco benissimo che la normativa *in fieri* non vincola il legislatore, però indubbiamente indica una tendenza non solo culturale ma legislativa. Noi abbiamo avuto modo di esaminare il disegno di legge-quadro sull'ordinistica, predisposto dal Ministero di grazia e giustizia e abbiamo avuto modo, in Sottocommissione, di esaminarne la relazione. Ebbene, lo schema di questo provvedimento è nell'ottica di una attribuzione di tutte le competenze in materia di ordinistica al Ministero di grazia e giustizia, di una ristrutturazione regionale degli ordini, di un doppio grado, vale a dire che è nella linea nella quale il testo predisposto dalla Sottocommissione si pone.

Quindi, per queste ragioni, anche il relatore vorrebbe pregare il Governo di riconsiderare le osservazioni fatte.

PRESIDENTE. Mi pare che il punto sia stato chiarito e l'aver citato, come opportunamente ha fatto il relatore, il parallelo con l'ordine dei biologi testimonia che allorchè non vi è una coincidenza assoluta con le possibilità di impiego professionale di un titolo di laurea, come invece avviene per la medicina dove il titolo di laurea è esclusivamente finalizzato alla materia sanitaria, è chiaro che è il Ministero di grazia e giustizia che prende la supervisione dell'ordine. Anche i biologi possono essere addetti al servizio sanitario nazionale e possono essere al di fuori, svolgendo solo ricerca pura o

altre mansioni. Gli psicologi sono organizzati proprio attraverso il nuovo corso di laurea non solamente ai fini dell'inserimento nel servizio sanitario nazionale, ma hanno tante altre mansioni, secondo un'evoluzione culturale che nella società moderna va sempre di più al di fuori dei servizi sanitari e riguarda in generale la società nel suo complesso. Pertanto, le argomentazioni addotte mi sembrano pertinenti e da questo punto di vista possiamo lavorare con la massima tranquillità.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato, predisposto in sede ristretta.

Art. 1.

(*Definizione della professione di psicologo*)

1. L'esercizio della professione di psicologo comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti conoscitivi e di intervento per la psicoprofilassi, la psicodiagnostica e le attività di sostegno e di rieducazione psicologica; nonchè l'insieme di tutti i servizi all'individuo, alla collettività ed agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo, pur non condividendo la formulazione, si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(*Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo*)

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 3.

(*Formazione richiesta per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica*)

1. L'esercizio delle attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche, è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia mediante specializzazione almeno quadriennale in uno dei rami della psicologia presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonchè istituti riconosciuti dallo Stato, che siano convenzionati con le Università, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il senatore Grossi presenta due emendamenti, il primo tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole «sentite le competenti Commissioni parlamentari»: il secondo volto ad aggiungere, ugualmente alla fine dell'articolo, le parole «sentito il Consiglio universitario nazionale».

Il sottosegretario Romei presenta un emendamento diretto ad aggiungere, in fine, le parole «di concerto con il Ministro della sanità».

GROSSI. Il primo emendamento si illustra da sè. L'elencare gli istituti riconosciuti che saranno validi per conseguire la specializzazione in psicoterapia è un'operazione estremamente delicata. Credo che il conforto del parere del Parlamento, in questo caso, sarebbe utile anche per il Ministro.

Il secondo emendamento offrirebbe il conforto di un parere esclusivamente tecnico, che potrebbe essere in alternativa o anche aggiungersi a quello tecnico-politico offerto dal precedente emendamento.

Eventualmente, dovendo scegliere tra i due emendamenti dichiaro subito che la mia preferenza va al primo emendamento, in quanto le competenti Commissioni parlamentari potrebbero per loro conto acquisire il parere dell'organo tecnico; *ubi maior, minor cessat.*

COLOMBO SVEVO. A mio avviso il settore ha più bisogno di competenze tecniche che non di competenze politiche.

Vorrei chiedere alla cortesia dei colleghi un chiarimento riguardo all'attività psicoterapeutica, così come prevista nel testo predisposto. Sono d'accordo sui quattro anni successivi alla laurea in psicologia, o medicina e chirurgia, ma chiedo come mai si prevede soltanto la specializzazione in uno dei rami della psicologia. La specializzazione potrebbe anche essere in altri rami della medicina o della neuropsichiatria che comunque portino allo svolgimento dell'attività psicoterapeutica.

OSSICINI. Consideriamo che si tratta dell'albo degli psicologi per il quale si sono già fatte delle eccezioni, facendovi rientrare gli psicoterapeuti e i medici. Abbiamo già fatto un doppio elenco; non possiamo prendere in considerazioni altre specializzazioni mediche in sede psicologica.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Grossi, io sarei favorevole al secondo, che prevede il parere del CUN.

PRESIDENTE. Vorrei dare una risposta tecnica alla richiesta di chiarimento della senatrice Colombo Svevo. Oggi le scuole attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 sono attivate dalle università, ma possono essere interdipartimentali e interfacoltà, quindi non hanno necessità assoluta di essere di derivazione medica e di derivazione psicologica. Da qui l'ampia possibilità di verificare il *curriculum*, i corsi, gli insegnanti e via di seguito. Tutto ciò può far capo addirittura a più dipartimenti, a più corsi di laurea o a più facoltà.

Piuttosto, riprendendo la questione sollevata dagli emendamenti presentati dal senatore Grossi, al limite, io preferirei che si prevedesse il parere non solo del CUN, ma anche di una Commissione di esperti.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi sembra che si debba prevedere una presenza del Ministero della sanità.

Comunque il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

GROSSI. Sono disposto a ritirare l'emendamento che prevedeva di ascoltare le Commissioni parlamentari. Insisto invece sull'emendamento relativo al Consiglio universitario nazionale.

PRESIDENTE. Passiamo ad esaminare l'emendamento del Governo all'articolo 3 tendente ad aggiungere infine le parole: «di concerto con il Ministro della sanità».

OSSICINI. Non possiamo approvare un tale emendamento. Esiste una normativa degli ordini a tal proposito e con un emendamento del genere ci metteremmo in contrasto con il Ministro della pubblica istruzione.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Siamo in una materia che riguarda l'*iter* formativo di una professione. Sostanzialmente ci siamo voluti cautelare contro un esercizio arbitrario e poco serio delle attività psico-terapeutiche. Abbiamo fatto una scelta precisa: che si tratti di elementi laureati in psicologia o in medicina e che abbiano una specializzazione quadriennale o universitaria o parauniversitaria.

Siamo però sempre nel campo delle specializzazioni universitarie o parauniversitarie, cioè materie di stretta competenza del Ministero della pubblica istruzione. A me pare che, indipendentemente dal fatto che si tratta di una professione sanitaria, la competenza sia del Ministro della pubblica istruzione; crederei lo stesso se si trattasse di laureati in giurisprudenza e dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale, ad esempio, di avvocato.

Non voglio con ciò apparire come fautrice di un ridimensionamento del Ministero della sanità, ma ritengo che, trattandosi della richiesta di determinati requisiti, sia materia di esclusiva competenza del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se non possa considerare l'ipotesi di ritirare il suo emendamento.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Accolgo l'invito del Presidente e ritiro l'emendamento all'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Grossi tendente ad aggiungere le parole: «sentito il Consiglio universitario nazionale».

È approvato.

PRESIDENTE. Propongo, in relazione alla presentazione di un altro emendamento all'articolo 3, di accantonarlo.

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

(*Ristrutturazione delle scuole di specializzazione*)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione delle scuole di specializzazione in psicologia, tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 216, sentito il Consiglio universitario nazionale, previo parere di una commissione di esperti nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento del Governo tendente ad aggiungere alla fine le parole: «di concerto con il Ministro della sanità».

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione.* I motivi della mia contrarietà a questo emendamento sono gli stessi relativi all'identico emendamento presentato all'articolo 3. Chiedo pertanto al Governo di ritirare anche questo emendamento.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità.* I termini non sono proprio gli stessi, perchè in questo caso si tratta di nominare una Commissione di esperti che dovrà provvedere a quanto previsto dall'articolo in questione. Allora a me sembrava che in questo caso potesse essere prevista una presenza del Ministero della sanità.

Comunque il Governo si rimette alla volontà della Commissione e pertanto ritira il suo emendamento all'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dei successivi articoli. Ne do lettura:

Art. 5.

(*Requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica*)

1. Per esercitare l'attività psicoterapeutica, fermo quanto disposto dal precedente articolo 3, è necessario il conseguimento dell'abilitazione in psicologia o in medicina e chirurgia mediante l'esame di stato ed essere iscritto in uno dei rispettivi albi professionali o in entrambi.

2. Non è consentito l'esercizio dell'attività professionale in campi della psicologia diversi dalla psicoterapia a chi non è in possesso della laurea in psicologia.

È approvato.

Art. 6.

(*Istituzione dell'albo*)

1. È istituito l'albo degli psicologi.

2. All'interno dell'albo, di cui al comma 1, è istituito un elenco speciale al quale devono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta.

3. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

È approvato.

Art. 7.

(*Istituzione dell'Ordine degli psicologi*)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle provincie autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale.

È approvato.

Il senatore Grossi ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 7-*bis*.

(*Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine*)

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. La istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi precedenti si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali e provinciali dell'ordine.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione* Ho dei dubbi circa l'ultima parte del suo articolo aggiuntivo, senatore Grossi. Vorrei un chiarimento sulle norme che verrebbero previste circa questa ulteriore sede che verrebbe istituita.

GROSSI. Si tratterebbe di prevedere l'applicazione delle stesse norme ed attribuzioni dei consigli dell'ordine regionali anche agli eventuali consigli dell'ordine delle sedi che verrebbero istituite in tal caso.

OSSICINI. Concordo con l'emendamento del senatore Grossi.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, chiarita la portata dell'emendamento, il relatore esprime su di esso parere favorevole. È vero infatti che abbiamo fatto la scelta degli albi strutturati a livello regionale, ma naturalmente mi rendo conto che questa scelta copre realtà molto diverse tra loro quali quella della grande regione dove si può registrare un numero estremamente alto di iscritti e quella delle piccole regioni dove il numero non sarà invece certamente altrettanto consistente. Dare quindi un'articolazione interna nelle grandi regioni risponde a mio parere alla logica del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento: la parola sede viene usata nel senso di sezione?

GROSSI. Io ho usato la parola sede per dare la sensazione dell'*inter pares,* infatti il termine sezione potrebbe far pensare ad una sottoclassificazione della principale. In sostanza, così come è detto nel testo del mio emendamento, qualora il numero degli iscritti superi le mille unità ed almeno 200 di essi, residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, ne facciano richiesta, può essere istituita un'ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

PRESIDENTE. Ma ciò avviene fermo restando che l'organigramma dell'ordine regionale rimane immodificato, cioè che presidente, consiglieri eccetera sono solo su base regionale?

GROSSI. No, si attiva un altro consiglio dell'ordine cui si applicano le stesse norme previste per l'altro. Ho adottato tale formula in quanto ritengo che non sia proponibile, almeno in questa prima fase, uno schema simile per esempio a quello previsto per l'ordine dei medici che è strutturato su scala provinciale, proprio perchè ancora il numero degli psicologi abilitati ed iscritti all'Albo, quando lo saranno, non consente questa articolazione. Vi è però la regione con 700-800 iscritti e quella con 5.000 e quindi, pur non ipotizzando oggi l'istituzione di ordine provinciale, si pone, data la ancora non massiccia consistenza del fenomeno, per alcune realtà il problema del macro ordine.

Per questo motivo ho cercato dunque di individuare una realtà intermedia, la quale sarà originata non in astratto, attraverso una

schematizzazione, ma dalla richiesta degli stessi iscritti all'Albo in numero superiore a 200 ed alle condizioni fissate.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Come ho già detto, in linea di massima sono d'accordo sull'emendamento in quanto non lo trovo contrario alla logica che ha guidato i lavori del Comitato ristretto. Voglio solo però richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto - ma lo vedremo meglio quando vi arriveremo - che a questo punto, per maggiore chiarezza, dobbiamo modificare anche l'articolo 30, quello relativo cioè al consiglio nazionale dell'ordine. Deve essere chiaro infatti che questi consigli per così dire subregionali sostanzialmente assumono il valore di veri e propri consigli e quindi hanno titolarità a far parte del consiglio nazionale dell'ordine che risulta pertanto composto dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali di Trento e Bolzano e dai presidenti delle articolazioni subregionali, qualora esse esistano ai sensi di... Non è comunque questa una modifica sostanziale.

PRESIDENTE. Se una regione si pone in quest'ottica ed ogni 200 persone fonda un nuovo ordine, ve ne possono essere altre che pur avendo 1.000 o 2.000 iscritti si limitano ad un solo ordine regionale, senza sdoppiarlo o tripicarlo; ma allora nel consiglio nazionale si crea un rapporto molto diverso. Per quanto mi riguarda non ho nulla in contrario ad accertare questa ipotesi, volevo solo che fosse chiaro però che una cosa è una sezione ed un'altra è uno sdoppiamento dell'ordine regionale.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, di fatto qui andiamo in direzione dello sdoppiamento degli ordini nelle grandi regioni e quindi di conseguenza dovremmo arrivare poi ad un loro peso differente in seno al consiglio nazionale. Evidentemente infatti se portiamo fino in fondo tale logica, modificando anche la composizione del consiglio nazionale, la regione sdoppiata avrà due rappresentanti mentre quella non sdoppiata ne avrà uno soltanto. In ogni caso però l'emendamento del senatore Grossi non dice ogni 200 persone, ma «qualora il numero superi le 1.000 unità e ne facciano richiesta almeno 200 iscritti» dotati dei particolari requisiti previsti.

GROSSI. Non è che ogni 200 iscritti vi è uno sdoppiamento dell'ordine regionale, solo infatti quando si verificano situazioni territoriali per le quali un numero consistente di iscritti all'albo si trova in luogo decentrato, distaccato dalla sede, può essere istituita una nuova sede.

PRESIDENTE. Ebbene, approfondito e chiarito l'argomento, sentiamo il parere del rappresentante del Governo.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del senatore Grossi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 7-*bis* proposto dal senatore Grossi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi.

Art. 8.

(*Condizioni per l'iscrizione all'albo*)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

È approvato.

Art. 9.

(*Modalità di iscrizione all'albo*)

1. Per l'iscrizione nell'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera *c*) dell'articolo 8, nonchè le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

È approvato.

Art. 10.

(*Iscrizione*)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine di cui al precedente articolo 9 esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata su relazione di un membro redigendo apposito verbale.

È approvato.

Art. 11.

(*Anzianità di iscrizione nell'albo*)

1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonchè per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

È approvato.

Art. 12.

(*Cancellazione dall'albo*)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 9, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

2) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 8 salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dal numero 1 del comma precedente.

È approvato.

Art. 13.

(*Consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i 200, di 15 membri ove il numero degli iscritti sia superiore a 200. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Almeno un quinto degli eletti deve essere iscritto nell'elenco speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 6. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonchè al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta provvedimenti disciplinari relativi alla cancellazione dall'albo;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

È approvato.

Art. 14.

(*Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

È approvato.

Art. 15.

(*Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o almeno da un terzo degli iscritti nell'albo; comunque almeno una volta ogni sei mesi. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

È approvato.

Art. 16.

(*Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo sono notificate entro venti giorni all'interessato o al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

È approvato.

Art. 17.

(*Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, se richiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

È approvato.

Art. 18.

(*Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale*)

1. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, in materia disciplinare e di eleggibilità, nonchè i risultati elettorali è ammesso ricorso da parte degli interessati al consiglio nazionale dell'ordine.

2. Le deliberazioni di quest'ultimo possono essere impugnate dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso al tribunale di Roma.

GROSSI. Signor Presidente, esiste un problema concernente le deliberazioni del consiglio dell'ordine che – come abbiamo visto prima – non hanno solo carattere disciplinare, ma riguardano anche eventuali reati e che possono essere impugnate presso l'ordine nazionale. Questo a mio parere accentua un vago dubbio di incostituzionalità sulla norma in relazione alla attribuzione di funzioni giurisdizionali agli ordini.

La questione è stata sollevata ormai da tempo e mi sembra che un riferimento ad essa sia presente anche nel disegno di legge del senatore Ossicini. Le deliberazioni vengono impugnate prima di fronte al consiglio nazionale e, se si ha ancora motivo di dubitare, si impugnano davanti al tribunale di Roma. Secondo me dovrebbe essere ripreso lo schema del disegno di legge del senatore Ossicini, secondo cui l'impugnazione delle deliberazioni avviene di

fronte ai tribunali competenti per territorio. Prima si trattava dell'ordine nazionale e del tribunale di Roma, adesso si tratterebbe dell'ordine regionale e del tribunale competente per territorio. Il mio voto sarebbe contrario ad una soluzione diversa per una ragione di cui sono profondamente convinto: attribuire una istanza giurisdizionale di secondo grado laddove già esistono problemi di incostituzionalità per l'esistenza di magistrature speciali solleverebbe veramente una seria questione sul disegno di legge in esame.

Pertanto, signor Presidente, presento il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo: «Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonchè i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio con ricorso al tribunale competente per territorio».

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, è chiarissimo in linea di principio quello che dice il senatore Grossi in relazione ad un rispetto formale e sostanziale dell'articolo 102 della Costituzione, che vieta le giurisdizioni speciali. Si tratta di un punto di estrema delicatezza e già in sede di Comitato ristretto avevamo esaminato questo problema, giungendo a varie conclusioni.

In primo luogo, i provvedimenti in materia disciplinare non sempre riguardano questioni di per sè ricorribili davanti alla magistratura per infrazione di norme legislative, ma possono riguardare infrazioni di norme di deontologia professionale. Non dimentichiamo che al consiglio nazionale dell'ordine spetta poi l'approvazione del codice deontologico e soprattutto in questa materia, per far salvo il principio del doppio grado di giurisdizione, il ricorso non può essere fatto che davanti a quell'organo. È assolutamente improprio far carico alla magistratura della violazione di una norma di deontologia professionale che dal punto di vista del diritto statale non costituisce una infrazione.

Il secondo tipo di considerazioni concerne il fatto che da tutte le consultazioni formali ed informali con i rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia che si sono occupati della materia provenivano indicazioni di questo tipo. È chiaro che qualora sussista una violazione di norme di diritto, proprio per il rispetto dell'articolo 102 della Costituzione il giudizio finale non può che essere della magistratura; tuttavia, anche all'interno dell'ordine deve esserci un doppio grado giurisdizionale.

In terzo luogo si è seguito il criterio di rendere ricorribili queste deliberazioni presso il tribunale di Roma, pur rendendoci conto che magari uno psicologo iscritto all'ambo di Catanzaro può trovare scomoda questa soluzione, ancora per un duplice ordine di motivi. Il primo deriva proprio dal ricorso al consiglio nazionale dell'ordine; è già venuto a Roma per tale ricorso, rimane a Roma in sede di magistratura. Il motivo di fondo è tuttavia un altro. In un articolo del disegno di legge è stata compiuta la scelta – in linea anche questa con la più moderna evoluzione dell'ordinistica – di integrare il collegio giudicante con due rappresentanti dell'ordine. Evidentemente per quanto riguarda questa integrazione ci siamo avvalsi di un meccanismo già rodato poichè previsto nell'articolo 16 della legge sull'ordine dei giornalisti; però questa integrazione, se è possibile rispetto ad un solo tribunale sul territorio nazionale, quello di Roma, diventa veramente mastodontica ed impercorribile se decidiamo di integrare con i rappresentanti dell'ordine tutte le possibili sedi di ricorso.

A mio avviso è necessario esaminare il problema anche indipendentemente dall'ordine degli articoli perchè dobbiamo trovare una soluzione armonica con l'intero disegno di legge.

GROSSI. Purtroppo, dopo aver ascoltato la senatrice Jervolino Russo devo riscontrare non una diversità di opinioni, ma l'esistenza di due soluzioni diverse. Rimango molto convinto di quella prospettata da me, anche perchè essa è stata suffragata da informali conversazioni tenute con autorevolissimi colleghi costituzionalisti membri del Senato. Esiste un limite nella funzione giurisdizionale degli ordini, il quale a mio parere non permette l'attribuzione di atti istruttori in secondo grado.

Vorrei aggiungere una considerazione. Per nostra sfortuna siamo presi in questo tremendo ingranaggio della data, ma vorrei rilevare che il disegno di legge in esame, che è stato sottoposto al parere delle Commissioni affari costituzionali e giustizia, adesso è diventato molto diverso. Il problema si è già presentato in questa Commissione per altri disegni di legge; ma quando il Comitato ristretto o la stessa Commissione redige un testo che si differenzia sostanzialmente dal precedente sarebbe di conforto per tutti avere l'opinione degli esperti.

Ora, non voglio che in alcun modo questa mia osservazione venga considerata una richiesta di rinvio. Però debbo far notare – e questo è soprattutto compito del Presidente e non mio – che i pareri sono stati espressi su un testo diverso e che queste innovazioni investono aspetti costituzionali della materia.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per certi aspetti il senatore Grossi ha ragione: le Commissioni si sono pronunciate su un testo diverso da quello elaborato dal Comitato ristretto. Comunque, debbo far notare che le Commissioni consultate si esprimono in genere sui disegni di legge; pertanto la prassi adottata è corretta.

OSSICINI. Signor Presidente, convengo sull'emendamento proposto dal senatore Grossi.

Evidentemente l'altro ramo del Parlamento, se avrà qualche problema, potrà modificare il testo. Non credo quindi che sia una questione particolarmente grave. Non dobbiamo comunque rischiare di bloccare l'esame del disegno di legge.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, certamente, se partiamo dal principio che siamo in sede redigente e fermo restando che l'obiettivo è comune, cioè di rispettare sostanzialmente l'articolo 102 della Costituzione e di non creare giurisdizioni speciali, possiamo anche accettare la formulazione proposta dal senatore Grossi.

Tuttavia, il relatore ritiene accettabile l'emendamento del senatore Grossi con talune perplessità. Infatti, saltare il doppio grado di giurisdizione dell'ordine, per così dire (uso il termine «giurisdizione» in senso improprio ovviamente, non in senso tecnico), su materia che normalmente implica sanzioni per violazione di norme deontologiche mi desta qualche preoccupazione.

Detto questo, se partiamo dal principio, ripeto, della prima lettura, di una volontà di rispettare la Costituzione e della necessità di portare in Aula al più presto il disegno di legge, possiamo anche procedere in tal senso.

Nulla comunque vieta al magistrato di chiedere un parere. Il relatore vorrebbe però richiamare l'attenzione sul fatto che allora dovremmo abrogare, per poter percorrere tale strada, anche il terzo comma dell'articolo 20, cioè l'integrazione dei colleghi giudicanti.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo aveva proposto una soluzione diversa molto più semplice con il richiamo alla normativa relativa alle professioni sanitarie. Tuttavia, la Commissione non ha condiviso questa soluzione che, se accettata, avrebbe comportato l'eliminazione di tutte queste norme.

Detto questo, vorrei precisare la posizione del Governo dichiarando che si rimette alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Grossi, tendente a sostituire l'articolo 18 con il seguente:

Art. 18.

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonchè i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Ne do lettura:

Art. 19.

(*Termini del ricorso*)

1. I ricorsi di cui al primo comma dell'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione del consiglio nazionale.

3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti dal senatore Grossi: il primo tende a sopprimere al primo comma le parole «primo comma»; il secondo tende a sopprimere il secondo comma.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, anche per quanto riguarda questi due emendamenti il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Grossi tendente a sopprimere al primo comma le parole «primo comma».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Grossi tendente a sopprimere il secondo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, che nel testo emendato, risulta così formulato.

Art. 19.

(*Termini per la presentazione dei ricorsi*)

1. I ricorsi di cui all'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Ne do lettura:

Art. 20.

(*Decisioni sui ricorsi*)

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio nazionale dell'ordine il tribunale di Roma provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte di appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

3. Il Collegio presso il tribunale e presso la corte d'appello di Roma è integrato da due psicologi. All'inizio dell'anno giudiziario il Consiglio superiore della magistratura, o, per sua delega, il presidente della corte d'appello di Roma, nomina per ciascun grado due componenti effettivi e due supplenti, su designazione, in numero doppio, del consiglio nazionale dell'ordine dei psicologi.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Grossi alcuni emendamenti: il primo tende a sopprimere, al primo comma, la parola «nazionale»; il secondo tende a sostituire, al primo comma, le parole «di Roma» con le altre «competente per territorio»; il terzo, infine, tende a sopprimere l'intero terzo comma.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche su questi emendamenti, signor Presidente, il Governo si rimette alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto anzitutto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Grossi tendente a sopprimere, al primo comma, la parola «nazionale».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Grossi al primo comma tendente a sostituire le parole «di Roma» con le altre «competente per territorio».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Grossi tendente a sopprimere il terzo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 20.

(*Decisioni sui ricorsi*)

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte di appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 21.

(*Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

È approvato.

Art. 22.

(*Composizione del seggio elettorale*)

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice-presidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

È approvato.

Art. 23.

(*Votazione*)

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

È approvato.

Art. 24.

(*Comunicazioni dell'esito delle elezioni*)

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonchè al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

È approvato.

Art. 25.

(*Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche*)

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro 20 giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 26.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Art. 26.

(*Rinnovo delle elezioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

Il tribunale o la corte d'appello di Roma, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 18.

Il senatore Grossi, sempre per motivi di coordinamento, ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole «di Roma» le altre «competenti per territorio».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi.

Art. 27.

(*Sanzioni disciplinari*)

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento;

b) censura;

c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la

morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 19.

È approvato.

Art. 28.

(*Procedimento disciplinare*)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

È approvato.

Art. 29.

(*Consiglio nazionale dell'ordine*)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali e provinciali. Esso dura in carica tre anni.

2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

6. Il consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine,

cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e di conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per *referendum* agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni di concorso a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese che sono approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonchè le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti strettamente necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Vorrei presentare, per motivi di coordinamento con l'articolo 7 e l'articolo 7-*bis* proposto dal senatore Grossi ed entrambi già approvati, il seguente emendamento sostitutivo del primo comma; «Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 7-*bis*. Esso dura in carica tre anni».

Gli ordini sub-regionali di cui all'articolo 7-*bis*, avendo tutti gli stessi diritti e poteri degli ordini regionali, devono far parte del consiglio nazionale ed è bene dirlo esplicitamente perchè, altrimenti, sarebbe troppo forzato ricorrere ad una interpretazione estensiva.

GROSSI. Sono d'accordo. *Repetita iuvant*. Però, vorrei fare una domanda a proposito della successiva lettera *d*), la quale così come è formulata mi pare che riproduca esattamente lo stesso compito che hanno gli ordini regionali. Ci troviamo di fronte ad un doppione?

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Ci siamo trovati di fronte al problema di scindere sul doppio livello le competenze del consiglio dell'ordine previste dall'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri. Abbiamo seguito il criterio di distinguere fra competenze che ci sono sembrate ontologicamente proprie del livello di base, competenze che, invece, ci sono sembrate ontologicamente proprie del livello nazionale e competenze che ci sono sembrate comuni da esercitare ai livelli rispettivi. La lettera *d*) intende riferirsi ad un compito comune che ognuno esercita al proprio livello. Comunque, per chiarire ed evitare equivoci di competenza, propongo di aggiungere le seguenti parole: «relativamente alle questioni di rilevanza nazionale».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti presentati dal relatore.

Metto ai voti il primo emendamento sostitutivo del primo comma, di cui do nuovamente lettura: «Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 7-*bis*. Esso dura in carica tre anni».

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento tendente ad aggiungere, alla lettera *d*), dopo le parole «concernenti la professione», le altre «relativamente alle questioni di rilevanza nazionale».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Passiamo ai successivi articoli.

Art. 30.

(*Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia*)

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi.

È approvato.

NORME TRANSITORIE

Art. 31.

(*Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine*)

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.

2. Il commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge indìce le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori ed un segretario scegliendoli fra funzionari della pubblica amministrazione.

È approvato.

Art. 32.

(*Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge*)

1. Nei primi sei mesi dalla loro costituzione i consigli regionali o provinciali dell'ordine possono inserire nell'albo coloro che abbiano operato per almeno dieci anni nella disciplina ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

2. Tale deliberazione è presa a maggioranza di tre quinti dei componenti del consiglio.

3. L'iscrizione all'albo è altresì consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge al presidente del tribunale competente per territorio ai professori di ruolo ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed in quiescenza di discipline psicologiche nelle università italiane ed in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale.

GROSSI. Intendo presentare una nuova formulazione. Vorrei, però, prima illustrarne i motivi. Mi ha sorpreso il fatto che nel primo comma è previsto che nei primi sei mesi dalla costituzione, quando è già avvenuta la fase dell'insediamento del commissario, della indizione delle elezioni e quando sono già avvenute le elezioni, i consigli regionali o provinciali possono inserire nell'albo coloro che abbiano operato per almeno dieci anni nella disciplina. Passando al terzo comma abbiamo un riferimento, viceversa, ad una fase diversa, dove ai professori di ruolo ordinari, straordinari e via di seguito è consentita l'iscrizione all'albo al momento della costituzione dell'albo. Quindi, la presenza di questi due diversi momenti nello stesso articolo non mi sembra ben collocata. Inoltre, mi figuro l'*iter* in maniera pratica: il commissario si insedia e la sola possibilità che ha di iscrivere all'albo per indire le elezioni, e quindi per eleggere il consiglio, riguarda soltanto i professori di ruolo ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed in quiescenza. Il numero di costoro non è sufficiente.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Rileggendo il testo, mi pare che effettivamente il senatore Grossi abbia ragione.

GROSSI. Io proporrei quindi di portare alla fase iniziale coloro che possono iscriversi subito, cioè portarli nella fase del commissario, se è consentito dire così, in quanto costoro costituiranno, poi, il corpo elettorale che nominerà i consigli dell'ordine, i quali a loro volta potranno cooptare coloro di cui al primo comma del presente articolo. Si potranno, poi, accogliere coloro che superano l'esame di Stato e via di seguito. Allora è necessario che questo corpo elettorale sia già abbastanza consistente in prima iscrizione per poter votare e costituire il primo consiglio nazionale. A tale scopo, il mio emendamento prevede due categorie di persone che possono considerarsi già iscrivibili all'ordine e cioè quelle comprese nell'articolo 32 e tutti coloro che ricoprono un posto di psicologo avendo superato un esame di concorso. Ho trovato questa soluzione perchè, visto che poi mettiamo lo sbarramento dell'esame di Stato per l'ammissione all'Albo, in prima applicazione potremmo considerare abilitante l'aver sostenuto un esame per un posto di psicologo di fronte ad una commissione

d'esame, altrimenti non esiste il corpo elettorale per eleggere il consiglio dell'ordine. Ripeto, è assolutamente necessario individuare coloro che possono in prima battuta iscriversi all'albo ed io ritengo che un criterio generale da seguire, che può senz'altro essere ampliato dall'intervento dei colleghi, potrebbe essere l'aver superato un esame specifico.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento, mi chiedo solo però se non sia più logico, visto che ormai a quel momento il presidente del tribunale ha già nominato il commissario, presentare la domanda di iscrizione a quest'ultimo anzichè al presidente del tribunale come previsto dal senatore Grossi.

GROSSI. Sono d'accordo con l'osservazione del relatore e quindi modifico in tal senso il mio emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento: il senatore Grossi dice che potrebbero essere iscrivibili inizialmente coloro che hanno superato un concorso, ma in questo termine si ricomprende anche l'avviso pubblico?

GROSSI. No, si deve intendere un pubblico concorso davanti ad una commissione d'esame, si tratta cioè di persone già occupate in posti di ruolo in organismi pubblici.

COSTA. Esiste però una fascia di vecchi psicologi (ENPI, ONMI, eccetera) che dubito siano stati tutti immessi in ruolo per pubblico concorso e che quindi rimarrebbero esclusi.

OSSICINI. Ma questi possono partecipare alla speciale sessione di esame di Stato per titoli prevista nell'articolo successivo.

GROSSI. La mia è una proposta aperta, io ho individuato una certa categoria di persone affinchè si potesse costituire l'albo, se poi ve ne sono altre che danno ugualmente garanzia di serietà possono senz'altro essere inserite ed anzi sarebbe meglio prevederne l'iscrizione immediata in quanto da un lato risparmieremmo loro un passaggio meramente burocratico e dall'altro costituiremmo sin dall'inizio un albo composto di veri psicologi, di persone che hanno già una vasta esperienza nel campo. Quindi, suggerirei, magari determinando un lasso di tempo che possa fornire queste garanzie in cinque o dieci anni di lavoro presso enti o istituti pubblici, di utilizzare anche questi operatori in modo da avere subito una platea di psicologi certi.

OSSICINI. Io non ho alcuna difficoltà a prevedere una platea maggiore, però, se ampliamo così la previsione allora non possiamo differenziare, sfavorendoli, coloro che hanno sostenuto un pubblico concorso da coloro che sono consulenti in materia da anni. Per esempio, con me lavora una professoressa che è stata assunta da un ente pubblico nel 1947, che non ha fatto quindi pubblico concorso, ma che lavora ufficialmente come psicologa in una struttura pubblica da ben 30 anni. Pertanto, ho qualche perplessità e mi chiedo se non sia il caso di considerare anche questa ipotesi.

PRESIDENTE. Riassumendo, tre potrebbero essere le categorie iscrivibili in prima istanza e cioè i professori universitari, coloro che hanno vinto un

pubblico concorso per la qualifica di psicologo, e coloro che operano da dieci anni nel campo ottenendo riconoscimenti a livello nazionale o internazionale.

OSSICINI. Penso che possiamo adottare questa soluzione, anche se prima ho mosso alcune obiezioni.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Comprendo benissimo il tipo di obiezioni che solleva il collega Ossicini. Può darsi che commettiamo qualche ingiustizia escludendo quella categoria; però, tutto sommato, vi rientra immediatamente dopo. Se non tipicizziamo le varie categorie, finiamo con il comprenderle tutte.

OSSICINI. D'accordo, ritiro l'osservazione che ho fatto.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Quindi il terzo comma dell'articolo 32 riguarda i professori universitari, coloro che hanno vinto un pubblico concorso nelle strutture pubbliche e coloro che hanno operato per almeno 10 anni nella disciplina, ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

GROSSI. A mio avviso bisogna aggiungere un ultimo comma, secondo il quale tutti questi professionisti devono possedere i requisiti per l'iscrizione all'albo degli psicologi.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla in contrario, ma mi sembra superfluo.

OSSICINI. Visto che facciamo riferimento ai dieci anni di attività nella disciplina, penso che potremmo inserire anche coloro che operano come psicologi in strutture pubbliche da oltre dieci anni; saranno pochissimi, ma mi sembra veramente umiliante costringerli a fare l'esame di Stato anche perchè si tratta per lo più di persone di chiara fama.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Forse in questo modo si sana la disparità di cui parlava prima il collega Ossicini. Quindi le categorie sarebbero quattro: i professori universitari in discipline psicologiche, coloro che ricoprano o abbiano ricoperto uno posto di ruolo presso istituzioni pubbliche in materia psicologica che abbiano superato un pubblico concorso, coloro che da dieci anni abbiano un rapporto stabile di collaborazione con istituzioni pubbliche, coloro infine che abbiano operato per almeno dieci anni nella disciplina ottenendo riconoscimenti a livello nazionale o internazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Grossi tendente a sostituire l'articolo 32 con il seguente:

Art. 32.

(*Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge*)

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 8, è consentita su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31;

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale;

b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso;

c) a coloro che da almeno dieci anni abbiano un rapporto stabile di collaborazione con enti o istituzioni pubbliche;

d) a coloro che abbiano operato per almeno dieci anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

È approvato.

GROSSI. Signor Presidente, sostanzialmente abbiamo istituito due albi, poichè abbiamo previsto un elenco speciale per gli psicoterapeuti all'interno dell'albo degli psicologi. Quello che abbiamo deciso fino ad ora riguarda la prima iscrizione degli psicologi, ma gli psicoterapeuti cosa devono fare?

Ritengo che si debba studiare e redigere un articolo, parallelo a quello che abbiamo esaminato adesso per l'iscrizione iniziale degli psicologi all'albo, in relazione all'iscrizione degli psicoterapeuti nell'elenco speciale di cui parlavo prima. Ovviamente dobbiamo definire i titoli ed i requisiti diversi per questa particolare categoria.

OSSICINI. Secondo me è sufficiente stabilire che entro tre mesi dall'istituzione dell'albo, secondo le norme previste dalla legge, saranno istituiti gli appositi elenchi degli psicoterapeuti.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Il problema che ha sollevato il senatore Grossi è reale ed è già stato focalizzato nella penultima audizione che si è svolta in sede di Comitato ristretto. In quella occasione pregammo il professor Bertini di provare a redigere un articolo che adesso mi è pervenuto e che vi leggo, anche se io stessa ho qualche perplessità: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione – di concerto con il Consiglio universitario nazionale – nominerà una commissione di esperti scelti tra quelli più rappresentativi delle diverse scuole di psicoterapia, che provvederà a valutare l'idoneità all'esercizio della psicoterapia di tutti coloro che, iscritti all'albo degli psicologi o dei medici alla data di entrata in vigore della presente legge, documentino di aver conseguito una formazione psicoterapeutica almeno quadriennale in istituzioni che abbiano precisi e seri riferimenti tecnici mediante la presentazione di una domanda corredata di titoli e *curricula*. La commissione di cui al precedente comma stabilisce i criteri di valutazione dei *curricula* formativi e ne dà adeguata pubblicità». Questo articolo secondo me non risponde alle esigenze evidenziate.

OSSICINI. Il senatore Grossi ha evidenziato un'esigenza; in base a questa bozza di articolo si intende riformare invece l'articolo 3. Abbiamo già detto che, siccome verranno formati gli elenchi degli psicoterapeuti, si tratta

soltanto di stabilire il termine entro il quale, in base agli articoli che abbiamo approvato, gli elenchi potranno essere strutturati. È solo un problema di tempi, quindi dobbiamo solo dire che gli elenchi degli psicoterapeuti, a norma dell'articolo 3, saranno approvati dal Consiglio dell'ordine entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Senatore Ossicini, esiste qualche problema di criterio. Se rileggiamo l'articolo 3 vediamo che gli psicoterapeuti devono avere conseguito, oltre alla laurea in psicologia o in medicina, anche la relativa abilitazione che, per quanto riguarda i medici non presenta problemi, ma che gli psicologi ancora non possono avere; il corso di specializzazione dovrà essere almeno quadriennale e sarà istituito presso una delle scuole che il Ministero della pubblica istruzione tipicizzerà con un proprio decreto. Il problema è nuovo da questo punto di vista, anche rispetto al lavoro svolto dal Comitato ristretto.

OSSICINI. Questo problema riguarda il regolamento; abbiamo studiato a lungo questo punto, ma non possiamo elaborare in questo momento ed in questa sede anche il regolamento. Noi dobbiamo solo stabilire un termine abbastanza ampio affinchè le norme abbiano applicazione. Quindi dobbiamo disporre che gli albi degli psicologi vanno istituiti dopo una certa data, per dare tempo per l'applicazione della norma di cui all'articolo 3: più di questo non possiamo fare.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Mentre sugli altri punti, avendoli esaminati già in sede di Comitato ristretto, ho una precisa idea, in proposito ci troviamo di fronte ad un problema reale emerso all'ultimo momento. Quindi dobbiamo cercare insieme la soluzione.

Intendiamo annullare le attività psicoterapeutiche svolte finora? Per quanto riguarda l'attività degli psicologi, a certe condizioni abbiamo dato rilievo all'attività pregressa; in questo caso prevediamo una sorta di norma transitoria per gli psicoterapeuti che riabiliti quanto hanno svolto in passato, se fatto con serietà e professionalità?

OSSICINI. In effetti il problema non esiste per le strutture pubbliche, ma per quelle private. Non possiamo autorizzare gli psicoterapeuti a svolgere queste funzioni se non stabiliamo quali sono le scuole che li abilitano.

Finchè non verrà stabilito quali sono le scuole riconosciute per la preparazione di questi psicoterapeuti, è inutile continuare a fare delle norme transitorie, in quanto non si sa neanche nei confronti di chi potranno essere applicate.

Dobbiamo stabilire una data entro cui dovranno essere compilati questi elenchi sulla base delle norme fatte. Una volta stabilite quali saranno le scuole, poi provvederemo allora al regolamento.

PRESIDENTE. Si potrebbero, oppure, inserire nell'ambito del decreto che il Ministro dovrà emanare per il riconoscimento delle scuole, anche delle norme per la sanatoria della situazione esistente, dandogli anche una specie di delega per far questo.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, nel momento in cui parliamo di delega, dobbiamo tener presente che il decreto

di cui all'articolo 3 è un decreto ministeriale, non un decreto delegato: le scelte sono drastiche.

Il discorso del senatore Ossicini, anche se non so molto in materia di formazione degli psicoterapeuti, mi convince: egli in sostanza, afferma che in fondo all'articolo 3 abbiamo fatto una scelta e finora di quanto è previsto all'articolo 3 non esiste niente, in quanto non esiste il decreto che stabilisce quali sono gli istituti che possono dare questa formazione e quindi nella sostanza il pregresso, riconoscibile ai sensi dell'articolo 3, non esiste.

Allora, o entriamo in questa logica e semplifichiamo il problema, oppure rischiamo di fare un pasticcio nel tentativo di fare una specie di decreto che sia insieme atto amministrativo e decreto delegato.

OSSICINI. A mio avviso è necessario stabilire in maniera esplicita con una norma che gli elenchi degli psicoterapeuti non potranno essere approntati se non verrà data applicazione all'articolo 3.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, c'è però anche un altro problema: finora questo personale esercitava una professione senza incorrere in reati quali quello di esercizio abusivo di attività professionale. Se ad un certo punto stabiliamo esattamente chi è abilitato a svolgere le funzioni di psicoterapeuta a regime, lasciando da parte qualsiasi norma transitoria, molte persone rischieranno di andare in galera. Ma allora da oggi fino alla data in cui verrà emanato il decreto in Italia non verrà svolta più attività psicoterapeutica o, se la si farà, la si farà a rischio del carcere?

GROSSI. La realtà è che in Italia si esercita la psicoterapia spesso con la laurea in psicologia o con altri titoli di preparazione. Vogliamo impedire gli abusivi, coloro che non hanno la preparazione, ma non possiamo neanche dire che saranno abilitati coloro che abusivi non sono quando avverrà tutto ciò che è previsto all'articolo 3. Invito quindi i colleghi a riflettere su questa situazione, perchè non possiamo affermare che questa situazione non esiste e quindi mettere fuori legge tutti coloro che la vivono giornalmente.

PRESIDENTE. Nel farmi interprete delle opinioni della Commissione, ritengo sia utile accantonare questo problema per poi tornarci nuovamente su. Se non vi sono osservazioni passiamo al successivo articolo 33.

Art. 33.

(*Sessione speciale di esame di stato*)

1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di stato per titoli alla quale saranno ammessi:

a) tutti coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea;

b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o che

documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in disciplina diversa dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università o che siano iscritti a scuole di specializzazione in psicologia, nonchè i laureati che documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni riconosciuti dallo Stato per almeno cinque anni dopo la laurea.

2. Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, potranno accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica.

GROSSI. Vorrei fare un'osservazione: riguarda la situazione di coloro che hanno fatto dei corsi di psicologia prima dell'istituzione del corso di laurea in psicologia. Si tratta di corsi che avevano la durata di tre anni, convenzionati con il Ministero e quindi riconosciuti, i cui titoli sono stati riconosciuti anche nell'amministrazione pubblica. Mi riferisco, ad esempio, ai corsi tenuti dall'università salesiana, o ai corsi tenutisi a Milano, sempre per persone in possesso del diploma di scuola media superiore, dal momento che mancava la facoltà universitaria.

Costoro, tutto sommato, hanno ritenuto di iscriversi all'università e hanno ricevuto un diploma, tant'è che in alcuni posti questo è stato ritenuto valido per la partecipazione a concorsi. D'altronde, di tutta questa situazione ne è responsabile il Ministero e non coloro che hanno partecipato a questi corsi di livello universitario, in quanto fu il Ministero a riconoscere queste scuole.

Ritengo che in questo momento non possiamo eludere le attese di queste persone che si trovano in possesso di un diploma conseguito presso una scuola riconosciuta a tutti gli effetti dallo Stato. D'altronde si tratta di una situazione che si è prodotta in un certo periodo e che quindi, costituendo un capitolo a sè stante, andrebbe in quanto tale sanata.

OSSICINI. Questa proposta mi sembra molto pericolosa. Comprendo la natura del problema, però credo che al massimo si possa studiare una forma di ammissione all'albo con un esame, come previsto per i giornalisti. Quindi sarei contrario.

PRESIDENTE. Questi diplomati in altre scuole, al di fuori dell'università italiana, sono anche inseriti in strutture pubbliche?

GROSSI. Alcuni sì.

PRESIDENTE. Se si tratta di un periodo superiore a dieci anni, *nulla quaestio*, in quanto questo caso è già previsto dalla legge. Il problema però è per gli altri.

GROSSI. Il problema è stabilire per chi sia richiesto il diploma di laurea: è richiesto oggi o se ne chiede l'esistenza al momento in cui gli interessati

sono stati assunti? Senza indicare nulla, si può interpretare come una richiesta dell'oggi per il domani.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Nella scorsa legislatura avevamo approvato la scelta della laurea e credo che inserendo il termine «attualmente» si precisi meglio questo punto.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Grossi tendente ad aggiungere al primo comma alla lettera *a*), dopo la parola «richiesto», l'altra «attualmente».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34. Ne do lettura:

Art. 34.

(*Equipollenza di titoli*)

1. All'esame di stato possono partecipare altresì i laureati in psicologia delle università austriache anche se non abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

È approvato.

Passiamo nuovamente all'esame dell'articolo 3 precedentemente accantonato.

Su tale articolo il senatore Condorelli ha proposto un emendamento tendente a far sì che le disposizioni previste dall'articolo stesso abbiano effetto dopo un anno dall'entrata in vigore del provvedimento.

CONDORELLI. La presentazione di tale emendamento è finalizzata al tentativo di trovare un modo che permetta a tutti di mettersi in regola con la legge, prevedendo appunto che le disposizioni previste nell'articolo al nostro esame abbiano effetto dopo un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, dopo cioè che la Commissione di esperti avrà espletato tutti i procedimenti previsti.

OSSICINI. Basta stabilire che l'articolo 3 entrerà in vigore successivamente.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Capisco che riuscire a trovare una via di uscita può essere molto utile per non bloccare il disegno di

legge su questo problema. Però ho qualche dubbio che una soluzione del genere riesca a sanare tutti i problemi.

Chiedo scusa, non essendo io nè psicologa, nè psicoterapeuta. Però mi sembra (anche dagli interventi dei senatori Ossicini e Grossi) che ci siano due problemi diversi. Innanzitutto l'aspetto pregresso viene azzerato o in qualche modo recuperato? La norma entra in vigore dopo un anno dall'entrata in vigore della legge: questo dà la possibilità di compiere gli adempimenti previsti azzerando il pregresso. È questo ciò che vogliamo oppure no?

OSSICINI. La possibilità di non azzerare il pregresso esiste, perchè, fino a quando non sarà stabilita una norma diversa, i pretori, pur agendo con tolleranza, non potranno sanare il pregresso. Del resto non siamo di fronte a odontotecnici con diploma specifico. Noi non sappiamo in questo caso chi avrà il diploma specifico.

PRESIDENTE. Capisco che questa soluzione va incontro alle esigenze delle persone, però rischiamo di dare la patente di idoneità a certe scuole attraverso il meccanismo indiretto: poichè saniamo colui che ha preso il diploma in queste scuole, allora queste rivendicheranno il riconoscimento.

D'altra parte il rischio esiste comunque.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione.* Però, con il meccanismo proposto dal senatore Condorelli, il rischio è minore, perchè nella sostanza non saniamo nulla: stabiliamo una modalità di comportamento, ma prevedendo che la norma entrerà in vigore dopo un anno e che fino ad allora il pretore non avrà la possibilità di agire.

Questo meccanismo non mi sembra costituisca un pericolo per la scuola.

PRESIDENTE. La mia preoccupazione è che ci si metta nelle condizioni di sollecitare il riconoscimento di qualsiasi scuola.

OSSICINI. Sono d'accordo su questo, però è l'unica forma possibile.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Ad evitare incertezze di interpretazione il Governo ribadisce la propria posizione già espressa all'inizio della seduta odierna a proposito dell'attività psicoterapeutica; cioè ritiene che qualsiasi tipo di attività terapeutica deve essere esercitato esclusivamente da coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Condorelli tendente ad inserire un secondo comma all'articolo 3, secondo cui le disposizioni di tale ultimo articolo abbiano effetto dopo un anno dall'entrata in vigore del provvedimento.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel seguente testo comprensivo del comma aggiuntivo testè approvato:

Art. 3.

(*Formazione richiesta per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica*)

1. L'esercizio delle attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche, è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia mediante specializzazione almeno quadriennale in uno dei rami della psicologia, presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonchè istituti riconosciuti dallo Stato, che siano convenzionati con le università secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea, che avrà per oggetto il testo unificato dei disegni di legge nn. 317, 589 e 662.

Propongo che l'incarico di relatore sia conferito alla stessa relatrice della Commissione e che venga richiesta l'autorizzazione alla relazione orale.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire resta conferito alla senatrice Jervolino Russo.

I lavori terminano alle ore 20,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO